



# COMUNE DI BARBARESCO

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 28/11/2020

**Oggetto :**

TRIBUTI: IMU ALIQUOTA 2021 DETERMINAZIONI

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **undici** e minuti **zero** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ZOPPI MARIO	SINDACO	Sì
2. BIANCO ALBERTO	VICE SINDACO	Sì
3. BOIDO FRANCO	CONSIGLIERE	Sì
4. PERI LUCA	CONSIGLIERE	Sì
5. GIORDANO LAURA	CONSIGLIERE	Giust.
6. CEPPA MAURO	CONSIGLIERE	Sì
7. OCCHETTI GABRIELE	CONSIGLIERE	Sì
8. VACCA CRISTINA	CONSIGLIERE	Sì
9. GALFRE' SIMON E	CONSIGLIERE	Sì
10. NOCETTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	Sì
11. FRANCHI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Giust.
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **ZOPPI MARIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la

### **Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle

condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 13/05/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote TASI

- 1) aliquota 2 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 2,50 per mille per i fabbricati merce;
- 3) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 4) aliquota \*\*\*\* per mille per i fabbricati di categoria D;
- 5) aliquota \*\*\*\* per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- 6) aliquota \*\*\*\* per mille per le aree fabbricabili;

**Ritenuto** dopo attento esame e valutazione del sistema generale di tassazione di mantenere inalterata per il raggiungimento del pareggio del bilancio 2021 la tassazione su tutte le fattispecie imponibili come già fissata con deliberazioni C.C. n. 05 del 13.05.2020;

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti UNANIMI, ressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

## **D E L I B E R A**

**A)** Di approvare, ai fini del mantenimento del pareggio di bilancio le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,9 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,9 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,9 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,9 per mille.

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio previsto dalla normativa, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro i termini di legge, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to: ZOPPI MARIO

**L'ASSESSORE**  
F.to: BIANCO Alberto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art.49 c. 1 e Art.147 bis D.Lgs.267/00)**

Visto con parere favorevole.

Barbaresco, li 28/11/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to: BIANCO Alberto

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art.49 c. 1 D.Lgs.267/00)**

Visto con parere favorevole.

Barbaresco, li 28/11/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to: BIANCO Alberto

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-dic-2020 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

Barbaresco, li 17-dic-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

**Divenuta esecutiva in data 27/12/2020**

[ ] Eseguità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267

Barbaresco, li 27/12/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Barbaresco, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
FRACCHIA Dott.Paola